



10 21855  
CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA

Ufficio Gestione Contenzioso

96/16

DECRETO DIRIGENZIALE N. 335 /DA del 15 GIU 2023

**Oggetto:** Contenzioso **GIULIANA MAURIZIO c/ CAS** liquidazione Sentenza n. 203/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA SEZ. LAVORO- e liquidazione spese legali al distrattario avv. **NICOLO' VALENTINI**.

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che nel contenzioso dinnanzi al CORTE APPELLO di MESSINA SEZ. LAVORO R.G. 140/2021 tra le parti GIULIANA MAURIZIO cod. fisc. GLNMRZ63A05L042O C/ CAS è stata emessa la Sentenza 203/2023 notificata in forma esecutiva in data 28/4/2023, che si allega, con la quale, questo Ente è stato condannato al risarcimento pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione pari ad € 18.882,00 oltre interessi e rivalutazione per € 240,55 nonché al rimborso delle spese legali pari ad € 1200 oltre accessori a favore del legale distrattario avv. NICOLO' VALENTINI come da prospetto in calce, per una spesa complessiva di € 20873,494;

**Visto** il prospetto formulato dall'Uff. Risorse Umane con prot. 18/R.U. del 4/4/2023 che determina l'importo delle mensilità in € € 18.882,00 su cui, non avendo natura retributiva bensì risarcitoria (c.d. per "perdita di chances"), non occorre operare alcuna ritenuta fiscale né previdenziale così come statuito dalla Commissione Tributaria Reg.le di Roma con Sentenza n. 5719 del 3/10/2016, confermato dalla Corte di Cassazione con Ordinanza N. 3632 del 7/2/2019 e che sulla stessa gli interessi e la rivalutazione decorrono dalla data di emissione della Sentenza (Cassaz. Sentenza n. 3027/2014 e n. 3062/2016);

**Che** con PEC del 31/5/23 e del 12/6/23 l'Avv. Nicolò Valentini ha comunicato sia il proprio regime IVA che codice IBAN nonché quello del proprio cliente;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 20873,494 sul capitolo n. 131 del bilancio 2022, denominato "liti arbitraggi e risarcimento danni", che presenta la relativa disponibilità;

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo - tel. +39 090 37111 - Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10  
00187 ROMA Via Dei Crociferi n. 41

web: [www.autostradesiciliane.it](http://www.autostradesiciliane.it)

mail: [info@autostradesiciliane.it](mailto:info@autostradesiciliane.it)

pec: [autostradesiciliane@posta-cas.it](mailto:autostradesiciliane@posta-cas.it)

- **Effettuare**, in esecuzione della Sentenza n. 203/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA SEZ. LAVORO, che si allega, il pagamento della somma di € 19122,55 in favore del Sig. GIULIANA MAURIZIO nato a TAORMINA il 5/1/1963 cod. fisc. GLNMRZ63A05L042O, mediante bonifico sul c/c IBAN IT65B 02008 82590 000103 803801 allo stesso intestato ;
- **Effettuare** in esecuzione della medesima Sentenza il pagamento delle spese legali in favore del legale distrattario Avv. NICOLO' VALENTINI cod. fisc. VLNNCL53R19F206L della somma di € 1750,944 al lordo di IVA e R.A. come da prospetto in calce, mediante accredito sul c/c IBAN IT90E 02008 16530 000300 592564 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Responsabile dell'Uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*



*Il Dirigente Generale f.f.  
Ing. Dario Costantino*

Sentenza 1203/2023 della Corte d'Appello di Messina- sez. Lavoro		
Avv. Nicolò Valentini		

Spese non impon.		€ 0,00
Onorari		€ 1.200,00
Spese generali		€ 180,00
CPA		€ 55,20
Tot. Imponibile		€ 1.435,20
IVA 22%		€ 315,74
<b>Tot. Fattura</b>		<b>€ 1.750,94</b>
Ritenuta d'acconto 20% su €	1.380,00	€ 276,00
Netto da liquidare		€ 1.474,94

**PEC**

Tipo E-mail PEC  
 Da - - < nicolo.valentini@pec.giuffre.it >  
 A autostradesiciliane - < autostradesiciliane@posta-cas.it >  
 Oggetto Notifica sentenza in forma esecutiva N.203/2023

Venerdì 28-04-2023 16:38:55

Attenzione: il presente messaggio di posta elettronica certificata costituisce notificazione ai sensi della L 53/1994 di atti in materia civile, amministrativa o stragiudiziale.

L'atto o gli atti notificati sono allegati al presente messaggio.

La notificazione si è perfezionata nel momento in cui il presente messaggio è stato inviato e reso disponibile nella vostra casella di posta elettronica certificata e non nel momento in cui viene consultato.

Tutti o alcuni degli allegati al presente messaggio sono documenti firmati digitalmente dal mittente.

Qualora si dovessero incontrare difficoltà nella loro consultazione, si seguano i seguenti passi:

1) registrare gli allegati in una locazione qualsiasi del proprio computer;

2) verificare la firma digitale apposta sul o sui documento/i scaricando il relativo programma dalla seguente pagina del sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/software-verifica> oppure caricando tale/i documento/i nella seguente pagina del Consiglio Nazionale del Notariato: <http://vol.ca.notariato.it/>;

Per maggiori informazioni sulla firma digitale, sulla verifica e la consultazione dei documenti firmati digitalmente consultare la seguente pagina del sito di Agenzia per l'Italia Digitale: <http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firme-elettroniche/firma-digitale>.

Avv. Nicolò Valentini

**Allegati:**

ATTESTAZIONE\_DI\_CONFORMITA\_\_E\_RESPONSABILITA\_.pdf.p7m

GIULIANA\_MAURO\_SENTENZA\_CORTE\_DI\_APPELLO.pdf RELATA\_DI\_NOTIFICA\_A\_MEZZO\_PEC.pdf.p7m

**Dati Tecnici:**

message.eml sostitutiva.xml testo\_email.html Daticert.xml

*Convi*

Consorzio per le Autostrade Siciliane		
19 MAG. 2023		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Consorzio per le  
**AUTOSTRADICILIANE**  
 Prot. 15096  
 del 19-05-2023 Sez. A



CORTE D'APPELLO DI MESSINA  
SEZIONE LAVORO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati :

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 1 ) dott. C. Zappalà | Presidente rel.        |
| 2 ) dott. F.Conti    | Consigliere            |
| 3 ) dott.D. Doldo    | Consigliere ausiliario |

Sciogliendo la riserva alla scadenza del termine per note del 7/3/2023 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n. 140\2021 promossa da:

**GIULIANA MAURIZIO**, nato a Taormina il 5/1/1963, rappresentato e difeso dall'avv. N. Valentini

.....Ricorrente in riassunzione ex art 392 cpc

Contro

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Amico

..... Resistente in riassunzione

OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza n. 281/2018 di questa Corte del 24/4/2018 disposto dalla Corte di Cassazione , giusta ordinanza n. 559/21

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con sentenza n. 287/2016 , il giudice del lavoro del Tribunale di Messina rigettava la domanda proposta da Giuliana Maurizio volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità dell'apposizione del termine ai contratti dallo stesso stipulati con il Consorzio per le Autostrade Siciliane a partire dal 1992 e fino all'anno 2010.

Questa Corte d'Appello, con la sentenza n.281 del 24/4/2018, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava illegittimi i contratti stipulati fino al 5/7/2000, condannando il Consorzio, a titolo di risarcimento danni, al pagamento



in favore del Giuliana di una somma pari a dieci mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, con interessi legali fino al saldo .

Proposto dal Cas ricorso per cassazione , con ordinanza n. 559/2021, la Corte di Cassazione accoglieva la sola censura riguardante la quantificazione del danno. Evidenziava che la Corte d'Appello , applicando il parametro di cui all'art 8 della Legge n. 604 del 1966, si era discostata dal consolidato principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui bisognava dare riferimento alla fattispecie omogenea ex art 32 della legge 183/2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come danno comunitario, da determinare tra un minimo e un massimo , salva la prova del maggior pregiudizio sofferto. Cassava pertanto la sentenza impugnata rinviando a questa Corte d'appello in diversa composizione, cui demandava di provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Con ricorso depositato il 18/3/2021, Giuliana Maurizio riassumeva il giudizio, insistendo nel risarcimento del danno patito da determinarsi in virtù del richiamato art 32 comma 5 L. 183/2010 con condanna del CAS al pagamento delle spese del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore .

Si costituiva il Consorzio Autostrade Siciliane, evidenziando che i numerosi contratti a termine avevano impegnato il lavoratore per periodi mai superiori ai tre mesi nel corso dell'anno. In ogni caso ribadiva, come già affermato nel giudizio di appello, che il risarcimento non avrebbe potuto parametrarsi alle retribuzioni previste dal CCNL Autostrade , stante i chiarimenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa resi con parere del 1/9/2010 n. 84, in quanto si sarebbe dovuta applicare la disciplina dei dipendenti dell'Amministrazione Regionale.

Disposta la trattazione scritta, sulle note depositate dalle parti, questa Corte ha oggi deciso la causa.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Compito di questa Corte è solo quello di procedere ad una ridefinizione del danno, da effettuarsi con l'applicazione dei corretti criteri di cui all'art 32 comma 5 L. 183/2010.

Al riguardo è appena il caso di richiamare il condivisibile orientamento della stessa Corte di Cassazione che ha piu' volte affermato che il ristoro di detto " danno comunitario " deve essere conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di



contratti a termine, e soprattutto proporzionato alla singola fattispecie . A tal fine – specifica - si dovrà, tra l'altro, tenere conto del numero dei contratti a termine, dell'intervallo di tempo intercorrente tra l'uno e l'altro contratto, della durata dei singoli contratti e della complessiva durata del periodo in cui vi è stata la reiterazione.

Nella specie siamo di fronte a 11 contratti che si sono succeduti in otto anni e di cui 3 sono durati poco più di un mese, 5 poco più di due mesi e tre poco più di tre mesi . Proprio la durata dei rapporti lavorativi circoscritta a brevi periodi e la cadenza pari ad un contratto l'anno ( tranne per due anni ove si sono registrati due contratti ) inducono questa Corte a ritenere entità del tutto congrua quella di 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Al riguardo inammissibile e comunque infondata è la pretesa del CAS di determinare l'indennità risarcitoria in relazione alla retribuzione prevista dal contratto collettivo regionale per i dipendenti della Regione Siciliana e non già sulla scorta del CCNL Autostrade . Sotto il primo profilo va infatti evidenziato che trattasi di domanda nuova, fatta valere solo nel presente giudizio di rinvio e non già nell'originario giudizio di appello. La stessa, poi, non merita accoglimento se non altro perché è lo stesso esplicito richiamo alla "retribuzione globale di fatto" ad imporre di fare applicazione della retribuzione che è stata effettivamente applicata dal Consorzio al personale.

Rimangono da regolare solo le spese del giudizio di Cassazione e del presente giudizio di rinvio : le prime, stante la fondatezza del motivo relativo al criterio di determinazione del danno, vanno compensate. Quelle del presente grado, stante la soccombenza del Cas qui riaffermata, ma per un importo risarcitorio minore, vanno compensate per metà con condanna in favore del Giuliano per la restante parte

P.Q.M.

La Corte D'Appello di Messina Sezione Lavoro definitivamente pronunciando, in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 559/21, così dispone:

ridetermina il credito risarcitorio vantato da Giuliana Maurizio nei confronti del Consorzio per le Autostrade Siciliane in una somma pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e, per l'effetto, condanna il Consorzio al relativo pagamento in favore del Giuliana con interessi legali fino al soddisfo.



Compensa tra le parti le spese del giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione  
Condanna il Consorzio Autostrade Siciliane al pagamento in favore di Giuliana  
Maurizio di metà delle spese del presente giudizio di rinvio liquidata per  
compensi in Euro in euro 1200,00, oltre spese generali nella misura del 15%,  
iva e cpa con distrazione in favore del procuratore anticipatario. Compensa tra le  
parti la restante metà

Messina 13\3\2023

Il Presidente est

Dott. Concetta Zappalà





Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Risorse Umane**

Prot. n. <sup>18</sup> / R.U. del 04/04/2023

Al Responsabile Ufficio Contenzioso  
SEDE

*12/4/23*

Oggetto: Sentenza n. 203/2023 – GIULIANA MAURIZIO.  
Nota prot. n. 17/23 del 15/03/2023.

Con riferimento alla sentenza di cui in oggetto, si trasmette, in allegato, la scheda richiesta con l'indicazione dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Il Responsabile Ufficio Personale  
Dott. Antonino Castriciano

Il Dirigente Area Amministrativa f.f.  
(D.D.G. n. 4/2023)  
Dott. Carmelo Ietto

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Risorse Umane**

Sentenza n° 203/2023 del 13/03/2023 della Corte d'Appello di Messina-Sezione Lavoro.  
Determinazione risarcimento danno, pari a 08 (OTTO) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ( ottobre 2010 ).

Sig. GIULIANA MAURIZIO

Nato a Taormina (ME) il 05/01/1963

c.f.: GLNMRZ63A05L042O

**RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO**


Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	88,00
Indennità maneggio denaro	107,62
Premio produttività	283,86
Lavoro notturno	33,27
lavoro domenicale	30,00
lavori compl. 17,50%	78,62
Indennità turni spezzati 25%	20,66
totale	2.360,25
cessato il 28/09/2010	
	cedolino 10/2010

Retribuzione mensile:  $(2.360,25 \times 8) = € 18.882,00$


**Risarcimento danno € 18.882,00**

Messina, 20/03/2023

Il Responsabile Ufficio  
Dott. Antonino Castriciano



Il Dirigente Area Amministrativa f.f.  
( D.D.G. 4/2023 )  
Dott. Carmelo Ietto





Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE

**DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Risorse Umane**

Prot. n. <sup>18</sup> / R.U. del 04.04.2023

Al Responsabile Ufficio Contenzioso  
SEDE

*p. 2 4/4/23*

Oggetto: Sentenza n. 203/2023 – GIULIANA MAURIZIO.  
Nota prot. n. 17/23 del 15/03/2023.

Con riferimento alla sentenza di cui in oggetto, si trasmette, in allegato, la scheda richiesta con l'indicazione dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Il Responsabile Ufficio Personale  
Dott. Antonino Castriciano

Il Dirigente Area Amministrativa f.f.  
( D.D.G. n. 4/2023 )  
Dott. Carmelo Ietto

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
**Ufficio Risorse Umane**

Sentenza n° 203/2023 del 13/03/2023 della Corte d'Appello di Messina-Sezione Lavoro.  
Determinazione risarcimento danno, pari a 08 (OTTO) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ( ottobre 2010 ).

Sig. GIULIANA MAURIZIO

Nato a Taormina (ME) il 05/01/1963

c.f.: GLNMRZ63A05L0420

**RETRIBUZIONE GLOBALE DI FATTO**


Retribuzione complessiva del mese	1.586,05
Rateo tredicesima mensilità	132,17
Indennità mensa	88,00
Indennità maneggio denaro	107,62
Premio produttività	283,86
Lavoro notturno	33,27
lavoro domenicale	30,00
lavori compl. 17,50%	78,62
Indennità turni spezzati 25%	20,66
totale	2.360,25
cessato il 28/09/2010	
	cedolino 10/2010

Retribuzione mensile:  $(2.360,25 \times 8) = € 18.882,00$

**Risarcimento danno € 18.882,00**

Messina, 20/03/2023

Il Responsabile Ufficio  
Dott. Antonino Castriano



Il Dirigente Area Amministrativa f.f.  
( D.D.G. 4/2023 )  
Dott. Carmelo Ietto

